



6437405

CONVENZIONE TRA

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali** (di seguito denominato il “DAR”), con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia n. 8, 00187 ROMA, agli effetti del presente atto rappresentata dal Capo del Dipartimento pro tempore Consigliere Calogero MAUCERI, nato a Menfi (Agrigento) il 26 agosto 1962;

E

l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale** (di seguito denominato “ISPRA”) con sede e domicilio fiscale in via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 ROMA, Codice Fiscale e Partita I.V.A 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Dr. Stefano LAPORTA, nato a Lecce il 28 giugno 1967;

PREMESSO CHE

- l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il medesimo art. 7, comma 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che le risorse strumentali e di personale dell'EIM, ivi in servizio, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che le funzioni dell'EIM previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza 1 dicembre 2010;
- l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'EIM il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali pro tempore al dr. Calogero Mauceri – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'art. 28, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, ha istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);
- l'art. 28, comma 2, del succitato decreto-legge, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 ha attribuito all'ISPRA le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, i quali

- sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del medesimo articolo;
- con decreto n. 123 del 21 maggio 2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010;
 - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2010 è stato nominato il Prof. Bernardo De Bernardinis Presidente dell'ISPRA;
 - con decreto GAB-DEC-2010-152 del 5 agosto 2010, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato nominato il Consiglio di Amministrazione;
 - con la deliberazione n. 02/CA del 18 ottobre 2010 è stato nominato il Dr. Stefano Laporta Direttore Generale dell'ISPRA;
 - presso l'EIM operava il Servizio per l'Informazione Geografica e Territoriale a cui faceva capo il Sistema informativo geografico (GIS) dell'Ente, con funzioni di analisi dei dati e supporto ai processi decisionali;
 - il GIS è costituito da una strumentazione hardware/software e da una banca dati geografica di natura fisico-ambientale e socio-economica;
 - al fine di non disperdere questo patrimonio informativo di alto livello scientifico-tecnologico, si ritiene indispensabile l'affido del GIS ad un ente di ricerca che sia individuato quale maggiormente idoneo ad assicurare la salvaguardia e lo sviluppo delle competenze professionali maturate e la strumentazione acquisita, rispondendo altresì, anche in considerazione della sua struttura organizzativa e della collocazione, ad un'esigenza di condivisione dei dati e cooperazione con le istituzioni in un'ottica di generale risparmio economico;
 - sono state valutate le specifiche competenze degli enti nel campo della ricerca sui sistemi informativi geografici e sulle tematiche d'interesse per i territori montani per garantire la competenza del destinatario del GIS;
 - l'ISPRA raccoglie diversi istituti di ricerca e ha realizzato numerosi sistemi informativi territoriali disponendo, quindi, di una struttura informatica consolidata e di personale specializzato;
 - il Servizio Carta della Natura del Dipartimento Difesa della Natura dell'ISPRA, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 394/1991, ha fra le sue finalità principali lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche inerenti la realizzazione del "Progetto Carta della Natura" a livello nazionale e a differenti scale di analisi del territorio, allo scopo di evidenziare lo stato dell'ambiente naturale del Paese e di stimarne qualità e vulnerabilità;
 - l'ubicazione della sede ISPRA a Roma consente di mettere a frutto le competenze e l'esperienza acquisite sul GIS dal personale di ricerca del soppresso EIM, attualmente ricollocato al DAR;
 - l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

1. Il fine della Convenzione è assicurare lo svolgimento delle funzioni, di competenza del soppresso EIM e trasferite al DAR, nel campo dei sistemi informativi territoriali, mediante un rapporto duraturo di collaborazione con l'ISPRA in un'ottica di integrazione delle competenze, dei sistemi informativi e delle banche dati territoriali.

2. Il DAR si avvale del GIS per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per dare continuità alle azioni portate avanti dall'EIM nel campo dei sistemi informativi territoriali, quali strumenti conoscitivi strategici per la realizzazione di politiche pubbliche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani.

3. La finalità dell'ISPRA è garantire l'integrazione del sistema con le infrastrutture spaziali dei dati già realizzate, in modo da contribuire al superamento delle problematiche riguardanti la disponibilità, la qualità, l'organizzazione e l'accessibilità dei dati a livello nazionale e comunitario.

ART. 3

(Attività)

1. Le attività che il GIS è chiamato a svolgere investono i settori di interesse e competenza sia del DAR che dell'ISPRA.

2. Il GIS potrà essere utilizzato dal DAR per le seguenti attività già di competenza del soppresso EIM, solo indicativamente declinate e fatta comunque salva ogni altra possibilità di utilizzo o azione complementare, coinvolgendo eventualmente anche altri soggetti di ricerca:

- attività di supporto, ricerca e sviluppo nel campo dei sistemi informativi territoriali e nella raccolta, aggiornamento, validazione e condivisione delle basi dati geografiche;
- realizzazione di strumenti tecnologici conoscitivi e culturali per la valorizzazione dei territori montani;
- elaborazione di scenari descrittivi degli effetti di interventi normativi e predisposizione di rapporti e cartografie su tematiche riguardanti i territori montani;
- sviluppo di applicazioni per il governo del territorio montano;
- promozione e diffusione dei risultati;
- attività di formazione nel campo dei sistemi informativi geografici.

3. L'ISPRA potrà avvalersi del GIS, per i suoi fini istituzionali in materia ambientale, per la realizzazione ed esecuzione di progetti di ricerca, assistenza tecnico-scientifica ed attività di divulgazione, informazione e formazione. In particolare per:

- la realizzazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali relativi alle tematiche della valorizzazione delle risorse naturali;
- contribuire alla raccolta sistematica di informazioni ambientali a livello nazionale;

- contribuire allo sviluppo e completamento del progetto “Carta della Natura”;
- la progettazione e realizzazione di attività di formazione per il proprio personale.

ART. 4

(Nomina dei Responsabili della Convenzione)

1. Il Responsabile della Convenzione per il DAR è il Capo del Dipartimento, o un suo delegato; il Responsabile della Convenzione per l'ISPRA è il Direttore del Dipartimento difesa della natura, o un suo delegato.
2. Entro la fine di ciascun anno i Responsabili della Convenzione pianificano, compatibilmente con le risorse disponibili, le attività da svolgere nel corso dell'anno che, d'accordo tra loro, potranno variare nel periodo di riferimento. Entro gennaio dell'anno successivo i Responsabili della Convenzione produrranno una relazione sull'attività svolta l'anno precedente.

ART. 5

(Dotazione strumentale)

1. Con atto separato il DAR affiderà, in comodato d'uso gratuito, all'ISPRA la dotazione strumentale hardware, software e la banca dati geografica del soppresso EIM, fissandone i limiti e le modalità di utilizzo.

ART. 6

(Rispetto della normativa sulla riservatezza e sull'utilizzo dei dati)

1. Le parti si impegnano ad attuare le misure previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale.

ART. 7

(Modalità operative)

1. I Responsabili della Convenzione individueranno all'interno delle proprie strutture le unità organizzative competenti sulla gestione dei Sistemi informativi geografici e sull'analisi geospaziale dei dati che collaboreranno tra loro per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.
2. Entro 60 giorni dalla stipula della Convenzione sarà redatto un programma operativo finalizzato a rendere operativo il trasferimento presso l'ISPRA degli apparati del sistema informativo geografico.

ART. 8

(Accordi e Convenzioni con terzi)

1. Le parti nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione e nel rispetto dei propri fini istituzionali potranno stipulare, insieme o singolarmente previa comunicazione all'altra parte, specifici accordi con soggetti terzi, qualora la collaborazione con questi ultimi dovesse essere necessaria per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.

ART. 9

(Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha una durata di tre anni.

ART. 10

(Proprietà dei prodotti di ricerca)

1. Il DAR acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, della presente Convenzione.

2. L'ISPRA acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione dell'articolo 3, comma 3, della presente Convenzione.

3. Le parti si riservano la facoltà di chiedere alla controparte di non cedere a terzi, non divulgare i dati e le elaborazioni richieste o di porre dei limiti all'uso degli stessi.

4. L'utilizzo delle informazioni è comunque sottoposto all'obbligo di citarne la fonte.

ART. 11

(Risoluzione della Convenzione)

1. La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

2. Inoltre la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da un atto scritto.

ART. 12

(Variazioni delle attività previste)

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo tra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle attività individuate, dei tempi o costi aggiuntivi.

ART. 13

(Oneri finanziari e fiscali)

1. La presente Convenzione è stipulata a titolo gratuito.

2. La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

